

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato il 10/11/2020 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha esperito infruttuosamente il reclamo per chiedere la restituzione delle quote degli oneri non maturati a seguito della estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede il rimborso di complessivi € 1.456,00 a titolo di quota non maturata delle commissioni e oneri contrattuali, oltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario B, costituitosi, espone, allega e chiede quanto segue.

- Si costituisce nel presente procedimento rendendo noto che a far data dal 1°.09.2025, a seguito di cessione di ramo d'azienda, i contratti e tutti i rapporti giuridici in capo all'intermediario A convenuto gli sono stati trasferiti quale capogruppo.
- In via preliminare, il presente procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia Europea, a cui il GdP di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, hanno rimesso la questione sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.
- Nel merito, nel riscontro al reclamo, afferma di aver proposto alla ricorrente, in via transattiva, un'offerta di rimborso pari ad € 646,69.
- Con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto (cfr. fattura allegata).
- La voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, e ha pertanto natura up front.
- L'intermediario chiede, in via principale, il rigetto della richiesta di restituzione di ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato, pari a € 3.442,24, nonché della richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione in ragione dei motivi sopra addotti; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, di decurtare quanto già rimborsato alla ricorrente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, pari a € 3.442,24.

DIRITTO

La presente vicenda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

In via preliminare, relativamente alla costituzione in giudizio dell'intermediario B il Collegio osserva che il destinatario del ricorso è l'intermediario A, mentre le controdeduzioni sono state presentate da B, il quale ha dichiarato che a far data dal 1°.09.2025, a seguito di cessione di ramo d'azienda, i contratti e tutti i rapporti giuridici in capo all'intermediario A convenuto sono stati trasferiti alla capogruppo intermediario B. Con riferimento a casi di spontanea costituzione in giudizio di un intermediario diverso rispetto al soggetto originariamente convenuto, il Collegio ha ritenuto di poter emettere la propria pronuncia nei confronti del soggetto spontaneamente costituitosi in quanto titolare del rapporto oggetto di ricorso. Esaminato il profilo della legittimazione passiva nel ricorso, si ritiene che venga in rilievo una sorta di intervento volontario, in luogo del convenuto formale/destinatario del ricorso, spiegato da parte del legittimato passivo, tale qualificatosi e tale risultando effettivamente sia sul piano sostanziale del diritto controverso sia conseguentemente sul piano procedurale. Destinatario del ricorso e intermediario intervenuto sono in effetti due soggetti distinti dal punto di vista della autonoma personalità giuridica, anche se legati da un rapporto interno di gruppo di imprese. Risulta in tal modo operata non tanto una forma di intervento volontario secondo il modello dell'art. 105 c.p.c., quanto un *tertium genus* di intervento in senso lato, affine – ma non identico – alla dinamica della successione a

titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), come condizione di un meccanismo contiguo – ma, di nuovo, non identico – a quello della sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.). La pronuncia, quindi, può essere resa nei confronti dell'intermediario B, che pacificamente gestisce il rapporto sostanziale e procedurale in esame (v., ex multis, Collegio di Bologna n. 3077/2023).

Ancora in via preliminare, l'intermediario ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. L'eccezione non coglie nel segno e non va pertanto accolta. In Collegio osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Inoltre, le Disposizioni ABF (cfr. Sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, a margine si rileva altresì che nel caso di specie non sussiste neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti. Quindi, conformemente all'orientamento dei Collegi, si ritiene superata l'eccezione dell'intermediario e si procede nel merito (cfr., tra i tanti, Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Ciò posto, dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento nel febbraio 2025, come risulta dal conteggio estintivo versato in atti dalla ricorrente insieme alla relativa quietanza liberatoria. Orbene, dal conto estintivo si evince che il contratto in esame è stato stipulato il 10/11/2020 con un piano di ammortamento di 120 rate, ma veniva "rimodulato" il 1°/12/2022 con un piano di ammortamento di complessive 98 rate. Pertanto, aggiungendo alle 22 rate scadute prima della rimodulazione, le 27 rate scadute nel piano rimodulato (numero che si ottiene dividendo il totale dell'importo scaduto - € 10.800,00 - per l'importo della singola rata di € 400,00), il totale delle rate scadute al momento dell'estinzione anticipata risulta essere pari a 49, così come affermato dall'intermediario nelle controdeduzioni, ma diversamente considerato dalla ricorrente che effettua i conteggi considerando n. 50 rate scadute. Sono altresì versate in atti le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritte, che indicano le somme versate dalla ricorrente e descrivono il contenuto delle commissioni e oneri pattuiti.

Il Collegio, aderendo agli orientamenti condivisi, ritiene che nel caso di specie le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione comprendano attività di natura up front. Le spese di istruttoria vengono considerate pari ad € 800,00, al netto delle imposte di bolle indicate in contratto, che ammontano a € 16,00.

Quanto ora precisato viene applicato nella tabella di seguito riportata per calcolare la quota non maturata dei predetti costi, considerando i rimborsi già effettuati.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,409%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,25%					
Spese di istruttoria				800,00 €	Up front	298,02 €		298,02 €
Commissione di intermediazione				1.680,00 €	Up front	625,83 €		625,83 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								923,85 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che alla ricorrente vada riconosciuta la somma di € 924,00. Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla stessa in quanto questa ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio pro-rata temporis, includendo anche le imposte di bollo e considerando le rate scadute pari a 50 anziché a 49.

Quanto agli interessi legali, il Collegio li riconosce dal reclamo al saldo, essendo oggetto di puntuale domanda (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della parte ricorrente a ottenere dall'intermediario la somma di € 924,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 924,00 (novecentoventiquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE